



CITTÀ METROPOLITANA
DI SASSARI

SETTORE 5
AMBIENTE E AGRICOLTURA, SERVIZI TECNOLOGICI
SERVIZIO VI - AIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

n. 2 del 03/08/2023

di cui al P.A.U.R. rilasciato con D.G.R. n. 27/84 del 10/08/2023

Aggiornamento per modifica non sostanziale del 15/09/2025

INSTALLAZIONE IPPC:

ATTIVITÀ:

5.4 - Discariche che ricevono più di 10 Mg al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.3 a) - Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso alle seguenti attività: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico.

PROPONENTE E TITOLARE: Comune di Sassari

GESTORE: SECIT Impianti S.r.l.

UBICAZIONE: Località Scala Erre – Comune di Sassari

PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI: A.I.A. n. 2 del 03/08/2023, con aggiornamento del 08/04/2025

MODIFICA NON SOSTANZIALE: ampliamento dei moduli 7 e 8 per 22.700 m³ mediante sopraelevazione, senza aumento di superficie.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida Regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta Regionale Sardegna 11/10/2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA, la relativa modulistica di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16/11/2006 e la circolare IPPC n. 1 del 02/10/2009 della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTO l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11/05/2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

VISTE	la L.R. n. 2 del 08/02/2021 che disciplina il provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 11/75 del 24/03/2021 avente per oggetto "Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)";
RICHIAMATA	la D.G.R. n. 27/84 del 10/08/2023 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di rilasciare, per l'intervento denominato "Complesso IPPC di Scala Erre - Realizzazione del nuovo Modulo 10 della discarica (comprensivo della variante relativa all'abbancamento di ulteriori 52.000 m ³)", proposto dal Comune di Sassari, il P.A.U.R., di cui alla legge regionale 8/2/2021, n. 2 e alla D.G.R. n. 11/75 del 24/03/2021, contenente l'Autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., e l'A.I.A. n. 2 del 3/8/2023 ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
DATO ATTO	che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2 del 03/08/2023, relativa all'esercizio dell'installazione IPPC costituita da discarica per rifiuti non pericolosi urbani, impianto di selezione e stabilizzazione ed impianto di compostaggio, individuate con le attività IPPC 5.4 e 5.3 a) e le attività accessorie D13, D15, R3 ed R13, così come descritte negli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ubicata in località Scala Erre nel Comune di Sassari, di proprietà del Comune di Sassari (Titolare) e gestita dalla società Secit Impianti s.r.l., è stata modificata con i seguenti provvedimenti: • aggiornamento del 18/03/2024 per la modifica non sostanziale riguardante la rimodulazione del piano di abbancamento dei rifiuti nei moduli 3, 7 e 8 della discarica senza modifica del volume autorizzato; • aggiornamento del 19/06/2024 per la modifica non sostanziale riguardante lo spostamento di volumetrie di rifiuti conferibili autorizzate per il mod. 10A ai moduli 3bis, 4, 5 e 6 per 55.000 m³; • aggiornamento del 08/04/2025 per la modifica non sostanziale riguardante lo spostamento di volumetrie di rifiuti conferibili autorizzate per il mod. 10A al modulo 2 per 25.000 m³;
EVIDENZIATO	che gli ampliamenti proposti con le modifiche non sostanziali sopra citate hanno interessato moduli della discarica già esauriti, dotati di copertura provvisoria e per i quali erano già in corso le procedure necessarie per la realizzazione del capping definitivo e che nell'ultimo aggiornamento del 08/04/2025 si è reso necessario inserire all'art. 6 la prescrizione " <i>che ogni successivo ampliamento proposto dal Titolare dovrà essere valutato quale modifica sostanziale, in base all'art 29-nonies del D.Lgs. 152/06</i> " al fine di acquisire in conferenza di servizi, nell'ambito della modifica sostanziale dell'AIA, i pareri degli Enti aventi competenza ed interesse in materia ambientale;
PRESO ATTO	che su istanza del Comune di Sassari del 03/06/2025 (prot. D.G.A. n. 15996 di pari data) è stato avviato dal Servizio VIA della RAS il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per l'incremento volumetrico con riapertura dei moduli esauriti 7, 8 e 9 (volume stimato 65.000 m ³) della discarica in oggetto. Tale intervento necessita di modifica sostanziale dell'AIA.
VISTA	la richiesta di integrazioni del Servizio VIA della RAS (nota prot. n. 20861 del 22/07/2025);
EVIDENZIATO	che con la nota prot. n. 160701 del 31/07/2025 il Comune di Sassari: • ha informato gli Enti che prevedeva di trasmettere entro la metà del mese di agosto 2025 le integrazioni richieste dal Servizio VIA della RAS nell'ambito

del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per l'intervento di ampliamento in sopraelevazione dei moduli esauriti 7, 8 e 9;

- ha comunicato che le volumetrie autorizzate con l'aggiornamento del 08/04/2025 dell'A.I.A n. 2/2023 si sarebbero esaurite a fine agosto 2025 con tempi incompatibili con la pronuncia sulla verifica di assoggettabilità dell'intervento ed i successivi avvio e conclusione del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA necessario per autorizzare i volumi oggetto dell'intervento;
- per scongiurare l'impossibilità di garantire dal 30/08/2025 il servizio di smaltimento della frazione urbana dei rifiuti provenienti dai 29 Comuni, e tenuto conto della situazione di emergenza del sistema di smaltimento del Nord Ovest della Sardegna, nelle more del rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'A.I.A., ha proposto di ricorrere ad una comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA in deroga alla prescrizione dell'aggiornamento dell'A.I.A. del 08/04/2025 art. 6;

RICHIAMATA

la riunione tecnica del 07/08/2025 convocata da questa Amministrazione con nota prot. n. 7935 del 01/08/2025 per discutere con gli Enti competenti (Regione Sardegna - servizi TAT, VIA e Tutela Paesaggio, ARPAS, Comune di Sassari) e il Gestore Secit la situazione di emergenza manifestata dal Comune di Sassari. Come da verbale trasmesso con nota prot. n. 9152 del 08/08/2025 nella riunione venivano esaminate le criticità gestionali dei rifiuti urbani del Nord Sardegna, derivanti dall'imminente esaurimento delle volumetrie della discarica di Scala Erre, dalla indisponibilità di spazi di conferimento nelle discariche del territorio, dal protrarsi dei lavori per la realizzazione del modulo 10 della discarica di Scala Erre, e dal contestuale fermo impianto del termovalorizzatore di Macomer, e gli Enti competenti hanno ritenuto indispensabile garantire la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

A tal proposito, visto che le tempistiche previste dalla normativa per il procedimento di modifica sostanziale (ampliamento di 65.000 m³) avrebbero comportato l'esaurimento delle volumetrie della discarica prima della conclusione dell'iter autorizzativo, gli Enti hanno convenuto che l'unica soluzione adottabile fosse la presentazione, da parte del Comune di Sassari, di una comunicazione di modifica non sostanziale per l'ampliamento della discarica entro il valore soglia, in deroga all'art. 6 dell'AIA, condizionata all'esito di non assoggettabilità alla VIA del procedimento di verifica in corso;

PRESO ATTO

che il Proponente, con nota prot. n. 170084 del 12/08/2025 presentata quale integrazione della documentazione di verifica di assoggettabilità alla VIA per l'intervento di ampliamento di 65.000 m³, ha:

- comunicato che lo spessore medio dei rifiuti di progetto è pari a circa 4,5 m e la quota massima raggiunta dal corpo rifiuti sarà pari a 59 m s.l.m., in ottemperanza a quanto disposto dalle precedenti autorizzazioni, in raccordo con le volumetrie dei moduli confinanti.
- attestato l'idoneità dei presidi ambientali esistenti nei settori 7 e 8 e 9 per l'ampliamento proposto, come riportato nell'elaborato "Relazione tecnica di verifica dei presidi ambientali";
- effettuato le verifiche di stabilità sulle aree interessate dall'ampliamento in sopraelevazione, come riportato nella relazione "Ipotesi di sopraelevazione dei moduli 7, 8 e 9 della discarica controllata per rifiuti non pericolosi sita in località Scala Erre - Comune di Sassari", nella quale è dimostrata la stabilità in diverse configurazioni - tra cui una ipotesi di sopraelevazione di 4,5 m - sia in campo statico che in campo sismico, con ampio margine dei coefficienti di sicurezza, e dove sono riportate le verifiche di resistenza della geomembrana, risultata all'interno dei limiti prestazionali in tutte le sezioni analizzate;

PRESO ATTO	della DGR n. 44/30 del 27/08/2025 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di non sottoporre ad ulteriori procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni, l'intervento denominato "Discarica di Scala Erre: incremento volumetrico con riapertura dei moduli esauriti 7, 8 e 9 (volume stimato 65.000 m ³)", evidenziando che l'intervento non è in contrasto con le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 27/84 del 10/08/2023 di rilascio del P.A.U.R. e non determina significativi impatti negativi sull'ambiente;
VISTA	l'istanza del Comune di Sassari prot. n. 178128 del 01/09/2025, acquisita al prot. di questo Ente con n. 12323 del 08/09/2025, relativa alla modifica sostanziale dell'AIA 2/2023 per l'intervento "Discarica di Scala Erre: incremento volumetrico con riapertura dei moduli esauriti 7, 8 e 9 (volume stimato 65.000 m ³)" in corso di istruttoria;
VISTA	la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA trasmessa dal Comune di Sassari con nota prot. n. 178101 del 01/09/2025, acquisita al prot. di questo Ente con n. 12328 del 08/09/2025, riguardante l'ampliamento dei Moduli 7 e 8 per 22.700 m ³ mediante sopraelevazione, nella quale il proponente precisava che tale ampliamento fosse <i>"da intendersi quale anticipo della volumetria richiesta con l'istanza di modifica sostanziale per il progetto di "sopraelevazione dei moduli di discarica n. 7 8 9 per 65.000 m³"</i> ;
PRESO ATTO	delle motivazioni evidenziate dal Proponente nell'istanza di cui al punto precedente, resasi necessaria al fine di garantire la continuità degli smaltimenti del secco residuo proveniente dai Comuni del Nord Ovest Sardegna conferenti presso l'impianto di Scala Erre;
CONSIDERATE	le risultanze della riunione tecnica del 07/08/2025 sopra riportate;
CONSIDERATO	che le conclusioni espresse nella D.G.R. n. 44/30 del 27/08/2025 per l'intervento di ampliamento di 65.000 m ³ nei settori 7, 8 e 9 sono applicabili anche all'intervento di ampliamento da 22.700 m ³ oggetto del presente aggiornamento, poichè ricadente nei medesimi settori della discarica;
CONSIDERATO	che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Sassari come integrazione nel procedimento di verifica di VIA si evince l'idoneità dei settori 7 e 8 all'ampliamento delle volumetrie relative alla modifica non sostanziale;
VALUTATO	che l'intervento progettuale di incremento delle volumetrie della discarica per 22.700 m ³ si configura come una modifica non sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, non comporta alcuna variazione delle modalità gestionali dell'installazione, poiché prevede esclusivamente la prosecuzione della coltivazione con le medesime modalità e non prevede aumento delle superfici occupate, come precisato negli elaborati tecnici presentati dal Proponente e citati in premessa;
EVIDENZIATO	che l'intervento proposto comporta l'aggiornamento degli artt. 1, 2 e 3 dell'AIA n. 2/2023 e dell'allegato I alla stessa e che pertanto è necessario sostituire integralmente l'aggiornamento dell'AIA del 08/04/2025;
PRESO ATTO	del pagamento degli oneri istruttori;
RILEVATO	che è necessario adeguare gli importi delle garanzie finanziarie già prestate e che il prospetto di calcolo allegato all'istanza è coerente con le indicazioni contenute nella DGR n. 39/23 del 15/07/2008 "Direttive Regionali in materia di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività per lo smaltimento rifiuti";

- CONSIDERATO** che, viste le condizioni sopra riportate, può essere autorizzata la coltivazione dei settori 7 e 8 come dettagliato negli elaborati allegati all'istanza;
- VISTO** il Decreto n. 22 della Presidente della Giunta della Regione Sardegna n. 22 del 26.03.2025 recante "Deliberazione della Giunta regionale n. 8/29 del 5 febbraio 2025. Trasferimento alla Città metropolitana di Sassari e alla Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna dei beni immobili, dei beni mobili, del personale e dei procedimenti della Provincia di Sassari. Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e legge regionale 19 luglio 2024, n. 9" con cui è stato disposto, tra l'altro, che a far data dal 1° aprile 2025 decorre la piena operatività della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna;
- VISTO** lo Statuto della Città Metropolitana di Sassari;
- VISTA** la macrostruttura dell'Ente approvata con Decreto dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n.1 del 03/06/2025;
- VISTO** il Decreto dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n.2 del 03/06/2025 di conferimento degli incarichi dirigenziali che ha nominato l'Ing. Antonio Zara, dirigente del settore 5 "Ambiente e Agricoltura Servizi Tecnologici";
- ATTESO** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DISPONE

- 1)** Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2)** di modificare il provvedimento di AIA n.2 del 3/8/2023, di cui al P.A.U.R. rilasciato con D.G.R. n. 27/84 del 10/08/2023, come di seguito riportato:

A) Gli artt. 1, 2 e 3 dell'AIA sono sostituiti con i seguenti:

ART. 1. Prescrizioni generali

1. Il Titolare è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al P.A.U.R. rilasciato con D.G.R. n. 27/84 del 10/08/2023 e della D.G.R. 44/30 del 27/08/2025;
2. Il Titolare ed il Gestore dell'installazione, pena l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a recepire e ad attuare le prescrizioni del presente provvedimento.
3. Il Titolare e il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, sono tenuti a trasmettere alla Provincia la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
4. Il Titolare, entro i **60 giorni** successivi alla conclusione dei conferimenti previsti nei moduli 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7 e 8, dovrà provvedere all'aggiornamento degli elaborati relativi alle modalità di realizzazione della copertura definitiva degli stessi moduli 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7 e 8, al raccordo della stessa con la copertura dei moduli adiacenti e alla progettazione esecutiva del capping dei moduli chiusi della discarica. Inoltre, dovranno essere aggiornati anche gli elaborati previsti dall'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 relativi ai moduli di discarica interessati dalle modifiche suindicate.

5. Il Titolare è tenuto, pena l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006, alla realizzazione degli interventi relativi alla copertura provvisoria e definitiva dei Settori esauriti, alla realizzazione delle canalette di raccolta acque meteoriche, alla realizzazione del sistema di estrazione e recupero energetico del biogas, secondo il cronoprogramma aggiornato che dovrà essere trasmesso con le medesime tempistiche del precedente punto 4, unitamente agli elaborati di progetto di cui al periodo precedente.

6. Il Titolare è tenuto, pena l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006, entro 60 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla presentazione degli elaborati di progetto relativi al Modulo 10 della discarica, aggiornati con le modifiche impiantistiche conseguenti allo spostamento delle volumetrie autorizzate dal sub-modulo 10-a ai moduli 2, 3bis, 4, 5, 6 (riferiti alla volumetria di 70.000 m³);

ART. 2. Caratteristiche dell'installazione

L'esercizio dell'installazione è autorizzato secondo la configurazione di seguito descritta:

a) Attività di discarica (IPPC 5.4) per rifiuti non pericolosi e urbani, così articolata:

Settori	Progetto generale [m ³]	Settori	Volume dei rifiuti conferibili autorizzato con AIA n.2/2023 e aggiornamento del 08/04/2025 [m ³]	Volume dei rifiuti conferibili autorizzato con il presente provvedimento	Superfici [m ²]
1	225.318,82	1	172.000,00	172.000,00	17.085,00
2	205.712,94	2,3	546.481.23	546.481.23	30.305,00
3	210.821,18				
3bis	-	3bis	167.533,00	167.533,00	7.640,00
4	222.037,64	4	323.320,51	323.320,51	19.677,00
5	239.124,71	5	370.350,49	370.350,49	20.373,00
6	265.632,94	6	206.319,55	206.319,55	9.259,00
7	142.204,71	7	158.346,43	174.046,43	7.252,00
8	206.680,00	8	252.177,23	259.177,23	14.660,00
9	200.467,06	9/a	79.353,88	79.353,88	9.254,00
10	-	10/a	70.000,00	70.000,00	24.600,00
		10/b	-	-	
	1.918.000,00		2.345.882,32	2.368.582,32	160.105,00

Tabella 1 – Stato autorizzato dei Settori di discarica

con la seguente situazione al momento del rilascio del presente provvedimento:

- Settore 1: chiuso, con copertura definitiva, ed in gestione post operativa, è stato esaurito prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e pertanto non è adeguato allo stesso. In attesa di ripristino ambientale;
- Settore 2: in coltivazione, in base all'aggiornamento del 08/04/2025, nelle aree indicate negli elaborati trasmessi con nota prot. n. 57514 del 21/03/2025;
- Settori 3bis, 5 e 6: in coltivazione, in base all'aggiornamento del 19/06/2024, nelle aree indicate negli elaborati trasmessi con nota prot. n. 110769 del 27/05/2024;
- Settore 4: in coltivazione, in base all'aggiornamento del 19/06/2024, nelle aree indicate negli elaborati, trasmessi con nota prot. n. 110769 del 27/05/2024;
- Settore 3: in coltivazione, in base all'aggiornamento dell'AIA del 18/3/2024, nelle aree indicate negli elaborati, trasmessi con nota prot. n. 48501 del 05/03/2024, Tavola n.01 "Planimetria piano di abbancamento dei moduli 3-7-8", Tavola n. 02 "Sezioni piano di abbancamento dei moduli 3-7-8", secondo le modalità di conferimento descritte dal Proponente nell'elaborato 4a "Nuova relazione tecnica dei processi produttivi" e fino ad una quota massima di conferimento dei rifiuti pari a 59 m s.l.m.;

- Settori 7 e 8: in coltivazione in base al presente aggiornamento nelle aree indicate negli elaborati, trasmessi con nota prot. n. 178101 del 01/09/2025, Tavola n.01 "Planimetria di progetto", Tavola n. 02 "Sezioni di progetto - Stato finale sopraelevazione", secondo le modalità di conferimento descritte dal Proponente nell'elaborato 4a "Nuova relazione tecnica dei processi produttivi" e fino ad una quota massima di conferimento dei rifiuti pari a 59 m s.l.m.. In precedenza, in base all'aggiornamento dell'AIA del 18/3/2024, nelle aree indicate negli elaborati, trasmessi con nota prot. n. 48501 del 05/03/2024, Tavola n.01 "Planimetria piano di abbancamento dei moduli 3-7-8", Tavola n. 02 "Sezioni piano di abbancamento dei moduli 3-7-8", secondo le modalità di conferimento descritte dal Proponente nell'elaborato 4a "Nuova relazione tecnica dei processi produttivi" e fino ad una quota massima di conferimento dei rifiuti pari a 59 m s.l.m.;
- Settore 9: esaurito, formalmente ancora in fase di gestione operativa, con copertura temporanea ed in attesa di copertura definitiva, chiusura e ripristino ambientale;
- Settore 10 A: autorizzata la realizzazione e la coltivazione (previo nulla osta di cui all'art. 2-bis comma 8) con il presente provvedimento;
- Settore 10 B: autorizzata la realizzazione con il presente provvedimento. Non autorizzata la coltivazione.

L'impianto di discarica è autorizzato ad effettuare le operazioni di smaltimento D1 di cui all'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

b) Attività di raggruppamento preliminare (operazione D13), di cui al medesimo allegato, per l'accumulo nelle vasche V1, V2 e V3, ubicate lungo la fascia perimetrale sul lato est della discarica di: percolato, acque di processo, acque di drenaggio biofiltri, acque di prima pioggia e acque di dilavamento piazzali interni prodotte negli impianti di biostabilizzazione e compostaggio ed acque di scarto dell'impianto di lavaggio ruote dei mezzi.

c) Attività di preselezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato (IPPC 5.3a) (operazioni D8 e D9 così come individuate all'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) è autorizzata per una potenzialità pari a 293,9 t/giorno (88.170 t/anno) e l'impianto è costituito dalle sezioni di conferimento, selezione, ossidazione e compattazione.

d) Attività accessoria, all'interno dell'impianto di preselezione, nell'area adibita al conferimento, di deposito preliminare (D15) dei rifiuti aventi codice EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati), per uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 350 t.

e) Attività accessoria di trattamento biologico della sostanza organica e compostaggio (operazione R3 così come individuata nell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e stoccaggio dei rifiuti (operazione R13). Le quantità autorizzate sono le seguenti:

R3 - potenzialità complessiva pari a 56,7 t/giorno (17.000 t/anno), ripartita come indicato:

- 40 t/giorno (12.000 t/anno) per il trattamento biologico della sostanza organica da raccolta differenziata FOP;
- 16,7 t/giorno (5.000 t/anno) per il trattamento di sfalci e potature;

R13 - stoccaggio massimo istantaneo pari a 220 t, di cui:

- 120 t per la FOP, nell'area di conferimento dell'impianto di compostaggio;
- 100 t per il verde strutturante, nell'area esterna di conferimento dell'impianto di compostaggio;

ART. 3. Gestione rifiuti in ingresso

1. Potranno essere conferiti nell'installazione i rifiuti elencati nell'allegato II alla presente autorizzazione, suddivisi secondo le diverse attività.

2. È fatto obbligo al Gestore di adempiere alla tenuta di registri di carico e scarico dei rifiuti in entrata e in uscita e dei formulari, come indicato all'art.190 del D.Lgs 152/2006. Il Titolare dovrà invece occuparsi dei relativi MUD.

3. DISCARICA

a) L'accettazione dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal D.Lgs. n. 36/2003, come aggiornato dal D.Lgs. 121/2020, e di quanto previsto dalla pianificazione regionale. In particolare le modalità operative dovranno prevedere:

- caratterizzazione di base;
- verifica di conformità (omologa);
- verifica in loco.

b) L'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica dovrà essere comunicata alla Regione, alla Provincia e all'ARPAS.

c) I rifiuti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non siano rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o non siano rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

d) Effettuate le operazioni di accettazione, i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere inviati alla discarica seguendo un percorso obbligato e segnalato. Il personale autorizzato alle manovre consente lo scarico dei rifiuti nell'area stabilita. Il trasporto, il conferimento e l'abbancamento dei rifiuti, salvo documentate situazioni eccezionali, devono avvenire solo nelle ore diurne e sempre in presenza di personale addetto alla gestione dell'impianto, alla pesatura e registrazione dei rifiuti in ingresso.

e) Per il conferimento di rifiuti alla rinfusa all'impianto dovranno essere utilizzati mezzi provvisti di dispositivo idraulico di chiusura superiore e con sponda posteriore a tenuta stagna.

f) I rifiuti devono essere abbancati all'interno del modulo in coltivazione in progressive zone di ridotte superfici e conseguenti ridotti volumi. La dimensione della zona deve essere funzione del quantitativo dei rifiuti conferito e la configurazione data è definita in modo da rendere minimo il fronte di avanzamento esposto e ridurre conseguentemente l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici.

g) I rifiuti devono essere depositati per strati successivi, compattati e rullati, con una pendenza massima di 15° sull'orizzontale in modo da garantire la stabilità del fronte di coltivazione.

h) il Gestore all'approssimarsi dell'esaurimento delle quantità conferibili nel Modulo 2 (pari a 21.250 t) è tenuto ad effettuare una verifica del volume occupato dai rifiuti, mediante rilievo fotogrammetrico, comunicandone gli esiti entro 7 giorni alla Provincia e all'ARPAS Dipartimento di Sassari;

i) La quota massima di conferimento nel sub-modulo a del Modulo 10 originariamente definita nella tavola "2456_4052_PD_T07_Rev1_SEZIONI_FCR", dovrà essere ridefinita negli elaborati di progetto aggiornati in seguito alle modifiche impiantistiche conseguenti allo spostamento delle volumetrie autorizzate dal sub-modulo 10-a ai moduli 2, 3bis, 4, 5 e 6, e comunque dovrà essere rideterminata in fase di coltivazione per garantire il rispetto dei limiti di stabilità del fronte di coltivazione.

l) La quota massima di conferimento nei Moduli 3, 7 e 8 oggetto di sopraelevazione non deve superare la quota prevista in progetto pari a 59 m s.l.m., come riportata nella Tavola n.01 "Planimetria piano di abbancamento dei moduli 3-7-8", Tavola n. 02 "Sezioni piano di abbancamento dei moduli 3-7-8", trasmesse con nota prot. n. 48501 del 05/03/2024; per i settori 7 e 8, nelle aree di interesse, dovrà inoltre essere rispondente a quanto riportato nella Tavola n.01 "Planimetria di progetto" e nella Tavola n. 02 "Sezioni di progetto - Stato finale sopraelevazione" allegati alla nota prot. n. 178101 del 01/09/2025, e comunque dovrà essere rideterminata in fase di coltivazione per garantire il rispetto dei limiti di stabilità del fronte di coltivazione. La quota massima di conferimento nei Moduli 3 bis, 4, 5 e 6 oggetto di sopraelevazione non deve superare la

quota prevista in progetto pari a 59 m s.l.m., come riportata nella Tavola n.01 "Planimetria di progetto", Tavola n. 02 "Sezioni corpo rifiuti", trasmesse con nota prot. n. 110769 del 27/05/2024, e comunque dovrà essere rideterminata in fase di coltivazione per garantire il rispetto dei limiti di stabilità del fronte di coltivazione. La quota massima di conferimento nel Modulo 2 oggetto di sopraelevazione non deve superare la quota di 59 m s.l.m., come riportata nella Tavola n.01 "Planimetria stato finale di sopraelevazione", Tavola n. 02 "Sezioni stato finale di sopraelevazione", trasmesse con nota prot. n.57514 del 21/03/2025;

m) I rifiuti devono essere ricoperti giornalmente con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. Per la copertura giornaliera, congiuntamente a materiali di scavo rinvenuti nell'area della discarica, può essere utilizzato il biostabilizzato in uscita dall'impianto di preselezione e biostabilizzazione alle seguenti condizioni:

- dovrà essere conferito in discarica solo dopo che lo stesso abbia terminato il processo di stabilizzazione;
- dovrà rispettare i valori limite dell'indice respirometrico dinamico (IRD) pari a 1000 mg O₂/Kg SV/h o dell'indice respirometrico statico (IRS) pari a 400 mg O₂/Kg SV/h;
- dovrà essere gestito a tutti gli effetti come un rifiuto nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

B) Il paragrafo 3 "Stato autorizzato" dell'allegato I dell'AIA è sostituito con:

3. Stato autorizzato

L'installazione è composta da:

- impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e urbani costituito da n. 10 settori;
- Impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico della frazione secca dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata);
- Impianto di compostaggio (trattamento della frazione umida derivante dalla raccolta differenziata).

L'impianto di discarica, il cui progetto originale risale al 1995, prevedeva la realizzazione di nove settori (da realizzare per successivi stralci funzionali esecutivi) con capacità complessiva di abbancamento pari a 1.918.000 m³ corrispondenti ad un abbancamento pari a 1.629.451 t, considerando un peso specifico stimato di 0,85 t/m³ e conseguenti conferimenti giornalieri di 400 t/g ed annuali di 130.000 t.

La gestione dell'impianto ha avuto inizio nel 1997 e, pur mantenendo invariata la superficie complessiva dell'intera discarica, ha subito una serie di modifiche (consistenti principalmente in spostamento delle volumetrie di rifiuti autorizzate per i moduli non ancora realizzati nei moduli esistenti per consentire la saturazione dei vuoti creati nei moduli già coltivati a causa di cedimenti e assestamenti del corpo rifiuti e per meglio garantire il raccordo finale della copertura definitiva degli stessi) che hanno determinato una situazione attuale in cui i settori coltivati e in coltivazione sono 10.

Con il presente provvedimento si autorizza la realizzazione di un ulteriore settore, modulo 10, per una potenzialità complessiva di 302.000 m³, di cui si autorizza ai fini del conferimento rifiuti, la volumetria di 95.000 m³ (lotto A). Questo ampliamento comporta l'incremento della superficie complessiva della discarica per 24.600 m². L'installazione è, inoltre, composta da un impianto di selezione e trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati e da un impianto di compostaggio.

La richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ricompresa nel procedimento di PAUR, di cui all'istanza presentata dal Titolare con note prot. n. 125822 del 29/6/22 e prot. n. 125940 del 29/06/2022, prevede:

- l'ampliamento in sopraelevazione dei Moduli 3, 7 e 8 con un ulteriore incremento delle volumetrie per 52.000 m³ ripartito in 23.633,81 m³ per il Modulo 3, 18.341,92 m³ per il

- la realizzazione e coltivazione di un nuovo settore di discarica per una volumetria pari a 150.000 m³ da realizzarsi nel lato sud dell'installazione.

Le modalità di coltivazione dei moduli 3, 7, 8 sono state oggetto di comunicazione di modifica non sostanziale inoltrata dal Comune di Sassari con la nota prot. n. 48501 del 05/03/2024.

In seguito sono pervenute:

- una richiesta di modifica non sostanziale per lo spostamento di parte delle volumetrie autorizzate dal Modulo 10-a ai moduli 3bis, 4, 5 e 6 (55.000 m³), inoltrata dal Comune di Sassari con la nota prot. n. 110769 del 27/05/2024;
- una richiesta di modifica non sostanziale per lo spostamento di parte delle volumetrie autorizzate dal modulo 10-a al modulo 2 (25.000 m³), inoltrata dal Comune di Sassari con la nota prot. n. 57514 del 21/03/2025;
- una richiesta di modifica non sostanziale per un ampliamento di 22.700 m³ da conferire nei moduli 7 e 8 (oggetto anche di modifica sostanziale attualmente in istruttoria), inoltrata dal Comune di Sassari con nota prot. n. 178101 del 01/09/2025.

Per il dettaglio della configurazione della discarica si rimanda al paragrafo 4.1. L'impianto di selezione e biostabilizzazione e l'impianto di compostaggio sono in esercizio e non sono oggetto di richieste di modifica da parte del titolare.

C) Il paragrafo 4.1 "Discarica (attività IPPC 5.4)" dell'allegato I dell'AIA è sostituito con:

4.1 Discarica (attività IPPC 5.4)

L'impianto di discarica è autorizzato per una volumetria complessiva occupabile con i rifiuti pari a 2.118.000 m³ al netto della copertura finale, a cui va aggiunta la volumetria associata alla modifica proposta nel procedimento di PAUR che prevede l'ampliamento in sopraelevazione delle volumetrie di conferimento nei settori 3, 7 e 8 per ulteriori 52.000 m³, come illustrato nella figura 2, e la realizzazione di un nuovo Settore denominato 10, che comporta un incremento della superficie occupata dall'impianto di 24.600 m² rispetto al progetto originario, avente una volumetria di 302.000 m³, suddiviso in due submoduli denominati A e B rispettivamente da 150.000 m³ e 152.000 m³, di cui verrà autorizzata, con il presente provvedimento, la sola coltivazione del submodulo A, come rappresentato nella figura 3.

In seguito alle comunicazioni di modifica non sostanziale per lo spostamento di volumetrie, come dettagliato al paragrafo 3, il modulo 10A è autorizzato al conferimento di 70.000 m³.

Inoltre, è stato richiesto un ampliamento delle volumetrie per 22.700 m³ nei Settori 7 e 8.

Nelle figure 2B, 2C e 2D sono rappresentate le superfici della discarica interessate dagli ampliamenti volumetrici (relativi a spostamento di volumetria o ampliamento, come nel caso 2D).

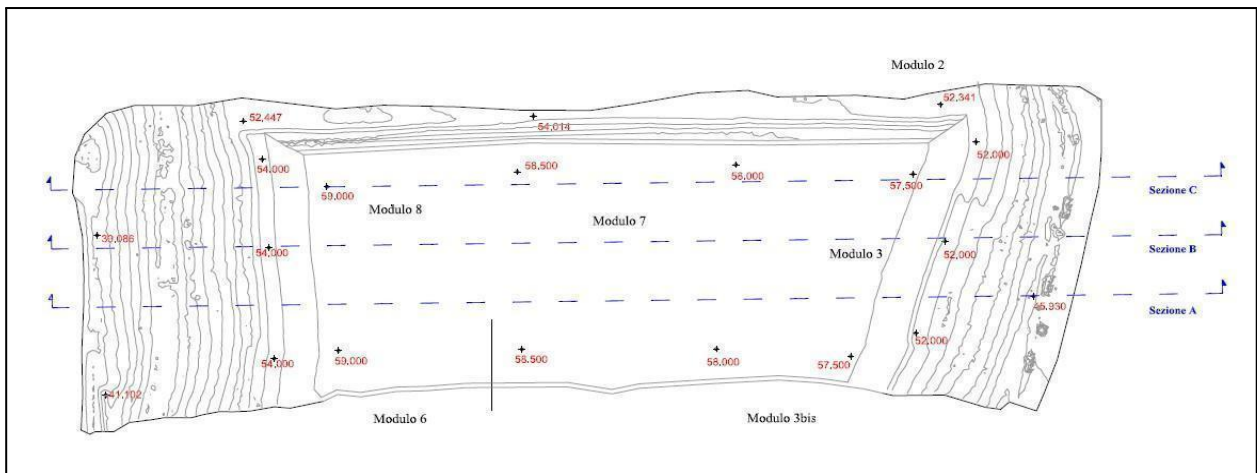


Figura 2 - Planimetria aree sopraelevazione sui moduli 3, 7 e 8



Figura 2B - Planimetria aree sopraelevazione sui moduli 3bis, 4, 5 e 6 per 55.000 m³

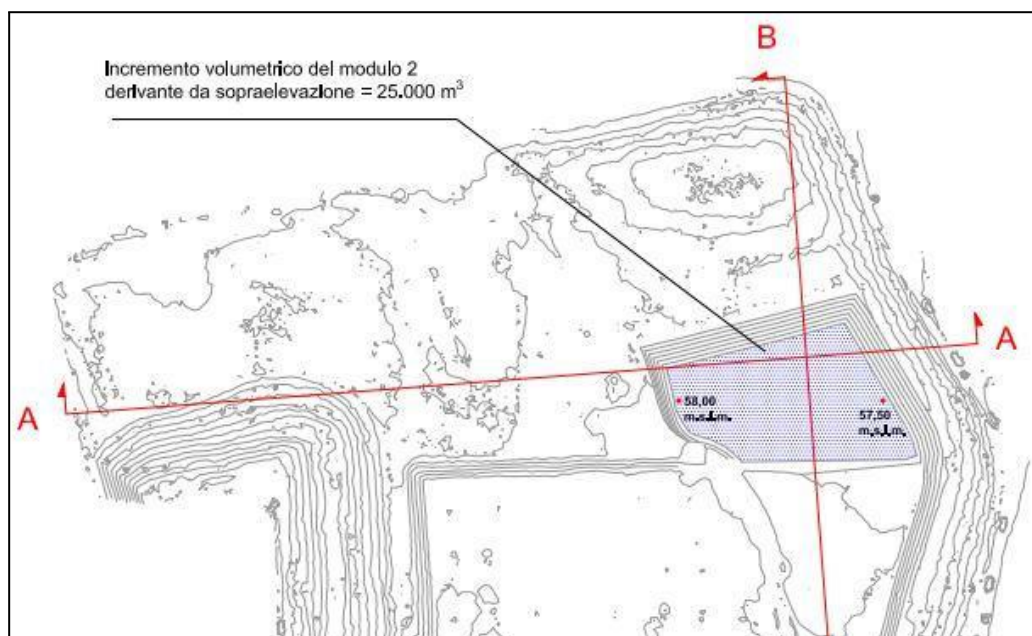


Figura 2C - Planimetria aree sopraelevazione sul modulo 2 per 25.000 m³

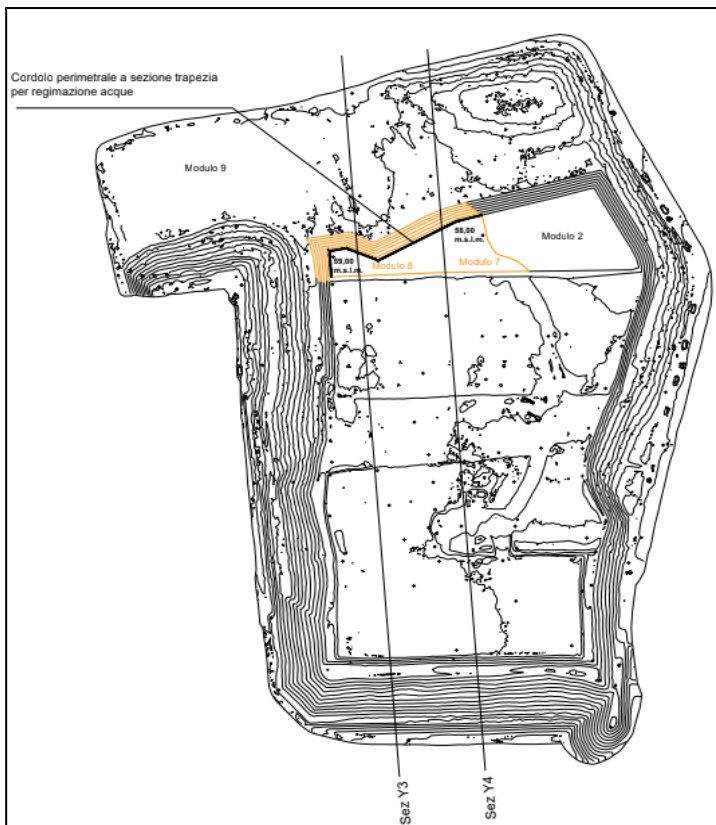


Figura 2D - Planimetria aree sopraelevazione sui moduli 7 e 8 per 22.700 m³

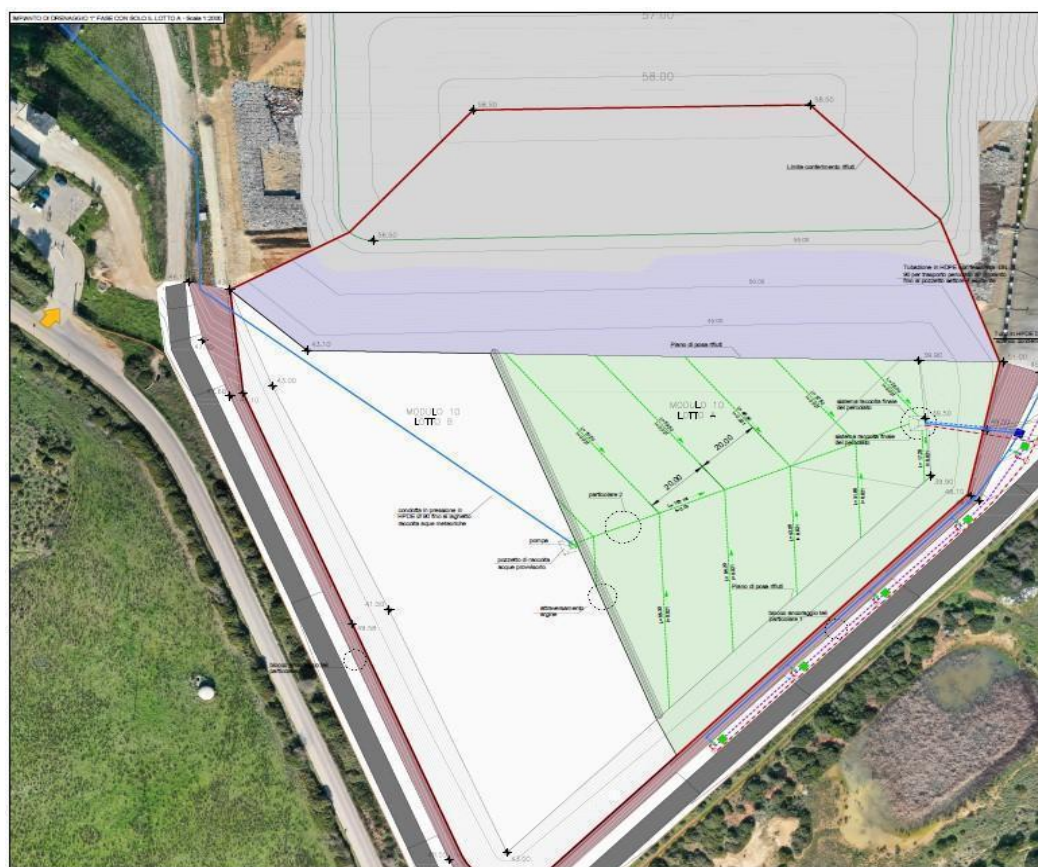


Figura 3 - Planimetria nuovo Modulo 10 e suddivisione in lotto A e Lotto B

Lo storico dello stato autorizzato della discarica, aggiornato con il presente provvedimento, è riepilogato come da schema seguente:

Settori	Progetto generale [m³]	Sett.	Volume autorizzato per il conferimen- to dei rifiuti AIA n. 1 del 09/08/2022 aggiornata 08/2/2023 [m³]	Volume dei rifiuti conferibili autorizzato con AIA n. 1 del 09/08/2022 aggiornata 08/2/2023 [m³]	Volume dei rifiuti conferibili autorizzato con AIA n.2/2023 e aggiornamen- to del 18/3/2024 [m³]	Volume dei rifiuti conferibili autorizzato con AIA n.2/2023 e aggiorname- nto del 19/06/2024 [m³]	Volume dei rifiuti conferibili autorizzato con AIA n.2/2023 e aggiorname- nto del 08/04/2025 [m³]	Volume dei rifiuti conferibili autorizzato con il presente provvedime- nto	Superfici [m²]
1	225.318,82	1	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	17.085,00
2	205.712,94	2,3	486.084,00	497.847,42	521.481,23	521.481,23	546.481,23	546.481,23	30.305,00
3	210.821,18								
3bis	-	3bis	147.533,00	147.533,00	147.533,00	167.533,00	167.533,00	167.533,00	7.640,00
4	222.037,64	4	313.320,51	313.320,51	313.320,51	323.320,51	323.320,51	323.320,51	19.677,00
5	239.124,71	5	355.350,49	355.350,49	355.350,49	370.350,49	370.350,49	370.350,49	20.373,00
6	265.632,94	6	196.319,55	196.319,55	196.319,55	206.319,55	206.319,55	206.319,55	9.259,00
7	142.204,71	7	130.875,06	140.004,51	158.346,43	158.346,43	158.346,43	174.046,43	7.252,00
8	206.680,00	8	237.163,51	242.152,96	252.177,23	252.177,23	252.177,23	259.177,23	14.660,00
9*	200.467,06	9/a	79.353,88	79.353,88	79.353,88	79.353,88	79.353,88	79.353,88	9.254,00
10	-	10/a	-	-	150.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	24.600,00
		10/b	-	-	-	-	-	-	
	1.918.000,00		2.118.000,00	2.143.882,32	2.345.882,32	2.345.882,32	2.345.882,32	2.368.582,32	160.105,00

Tabella 1 – Stato autorizzato dei Settori di discarica (*ex settore 9a)

Attualmente vengono effettuati conferimenti di rifiuti nel Modulo 2 fino ad esaurimento di 25.000 m³. Gli altri settori sono esauriti.

Il settore 1 presenta una copertura definitiva non conforme al D.Lgs 36/03, essendo stato chiuso prima dell'entrata in vigore di tale decreto.

I settori esauriti risultano formalmente ancora in fase di gestione operativa in quanto non è stata ancora realizzata la copertura superficiale definitiva. Il titolare ha predisposto un progetto di copertura superficiale definitiva da realizzarsi secondo il cronoprogramma trasmesso e aggiornato a seguito dell'ampliamento dei Settori 3, 7 e 8. Tale cronoprogramma dovrà essere ulteriormente aggiornato successivamente alla conclusione dei conferimenti nei moduli 3, 7, 8, 2, 3 bis, 4, 5 e 6.

Le modalità di coltivazione dei moduli in esercizio prevedono che, in ogni zona di scarico, i rifiuti vengano stesi, compattati e rullati per strati successivi, con pendenza massima di 15° sull'orizzontale, per mantenere la stabilità del cumulo. Ovviamente, il sovrallavo pressato viene solamente allocato in discarica. Al termine di ogni giornata, i rifiuti sono protetti dagli agenti meteorici attraverso una copertura costituita da uno strato di circa 20 cm di materiali ad elevata permeabilità o con il biostabilizzato in uscita dall'impianto di pre-trattamento.

Una volta raggiunta la quota prevista di abbancamento dei rifiuti, il modulo viene coperto con uno strato di circa 30-50 cm di terreno (copertura temporanea) e modellato in modo da evitare i ristagni e facilitare l'allontanamento delle acque meteoriche dall'area. Vengono mantenuti coperti anche i fronti di scarico dei rifiuti e le aree perimetrali in modo da assicurare il confinamento del banco. Per ciascun modulo, al raggiungimento delle condizioni di stabilità prescritte dal provvedimento di AIA, verrà realizzata la copertura definitiva secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 36/2003.

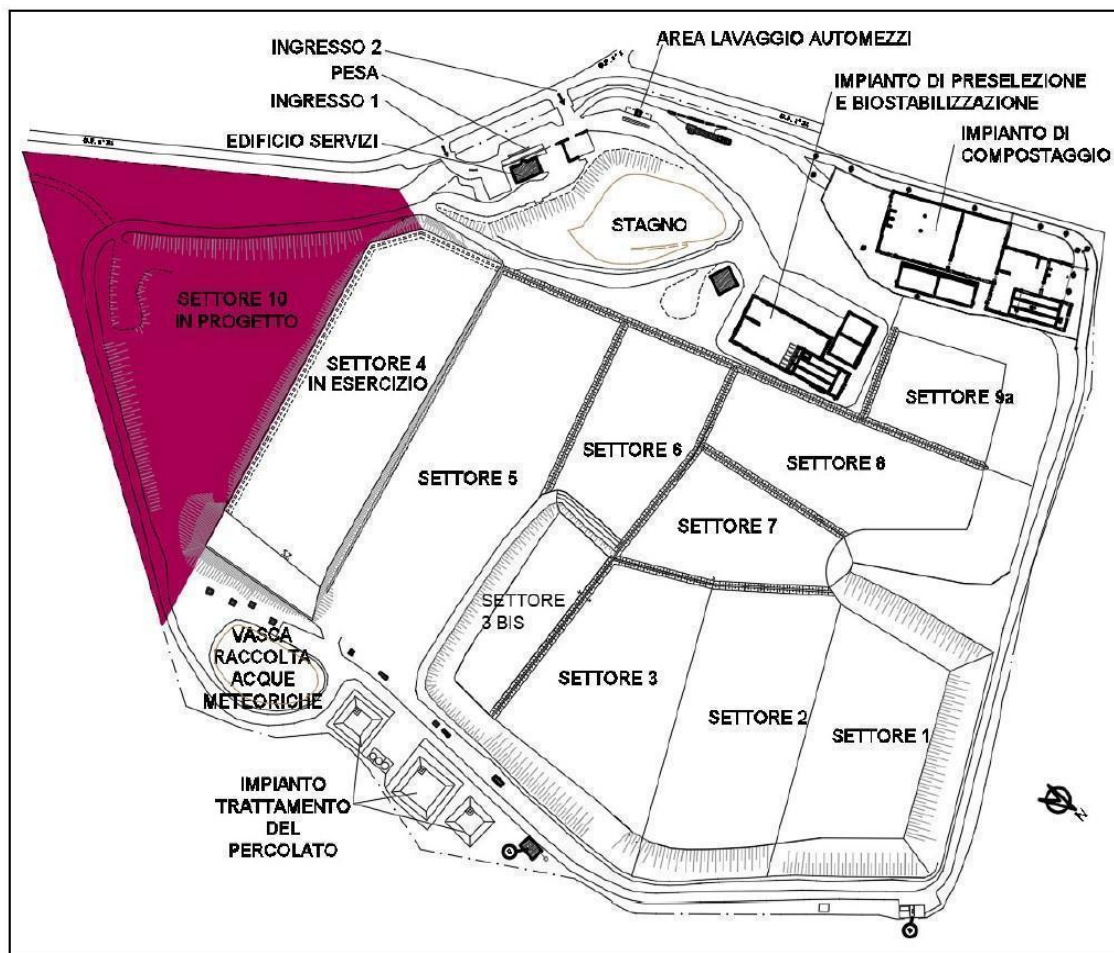


Figura 4 - Planimetria generale impianto con indicati singoli settori e area destinata alla realizzazione del Modulo 10

Nella tabella sottostante è riepilogata la situazione dello stato attuale, distinta per singolo modulo di discarica, che tiene conto delle opere realizzate e delle opere da realizzare per adeguare la discarica alle prescrizioni di norma.

SETTORE	FASE	OPERE REALIZZATE	OPERE DA REALIZZARE
1	Post-esercizio	Copertura definitiva (realizzata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2003). Pozzi verticali di captazione biogas.	Ripristino a verde
2	in esercizio	Sistema di captazione biogas nell'ammasso rifiuti con pozzi orizzontali; pozzi verticali di captazione biogas realizzati ma non in funzione.	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Pozzi verticali di captazione biogas. Ripristino a verde.
3	in esercizio	Sistema di captazione biogas nell'ammasso rifiuti con pozzi orizzontali; pozzi verticali di captazione biogas realizzati ma non in funzione.	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Pozzi verticali di captazione biogas. Ripristino a verde.
3bis	in esercizio	Sistema di captazione biogas nell'ammasso con pozzi orizzontali.	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Pozzi verticali di captazione biogas. Ripristino a verde.
7	in esercizio	Sistema di captazione biogas nell'ammasso con pozzi orizzontali.	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Pozzi verticali di captazione biogas. Ripristino a verde
8	in esercizio	Sistema di captazione biogas nell'ammasso con pozzi orizzontali.	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Pozzi verticali di captazione biogas. Ripristino a verde
9	Post-esercizio	Sistema di captazione biogas nell'ammasso con pozzi orizzontali.	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Pozzi verticali di captazione biogas. Ripristino a verde

6	in esercizio	Convertiti n. 10 camini di aerazione in pozzi di estrazione del biogas.	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Ripristino a verde.
5	in esercizio	Pozzi di aerazione. Posati tubi orizzontali per estrazione biogas	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Ripristino a verde.
4	in esercizio (interessato dalla posa in appoggio dei rifiuti conferiti nel modulo 10)	Pozzi di estrazione del biogas con tubi orizzontali e verticali	Copertura definitiva (D.Lgs.36/2003). Ripristino a verde.

3) di stabilire che è consentita l'installazione di un nastro di bypass della pressa nell'impianto di selezione, necessaria per consentire la marcia della linea in caso di fermata accidentale della pressa o di un fuori servizio per manutenzione, consentendo l'abbancamento del sovvallò sfuso e la conseguente continuità del servizio;

4) di stabilire che è da intendersi abrogato l'Aggiornamento del 08/04/2025 dell'AIA n. 2/2023, integralmente sostituito con il presente provvedimento;

5) di stabilire che ogni successivo ampliamento proposto dal Titolare dovrà essere valutato quale modifica sostanziale, in base all'art 29-nonies del D.Lgs. 152/06, in ragione della somma totale delle variazioni volumetriche già autorizzate;

6) di stabilire che, per quanto non espressamente modificato nel presente atto, rimangono invariate le prescrizioni dell'AIA n. 2/2023;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Servizio VI – AIA

Dott.ssa G. Stara

Ing. V. Saba

Ing. V. Cabras

IL DIRIGENTE

Antonio Zara

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa